



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AIA – RIFIUTI – CONFERENZA DI SERVIZI

Consiglio di Stati, sez. IV, 25 gennaio 2023, n. 849: ai fini del rilascio dell'AIA per un impianto di trattamento dei rifiuti non è necessario verificare la specifica provenienza degli stessi, né la natura del relativo trattamento – l'AIA ha efficacia di variante urbanistica ex lege - il dissenso espresso dal Comune in conferenza di servizi non ha carattere qualificato

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato chiarisce che ai fini del rilascio dell'AIA ex art. 29 *ter* e ss. d. lgs. 152/2006 avente ad oggetto un impianto di trattamento di rifiuti, l'Amministrazione non deve necessariamente verificare la specifica provenienza dei rifiuti, né la natura del trattamento meccanico cui sono sottoposti dal produttore e le caratteristiche che essi assumono a valle dello stesso prima di essere immessi nell'impianto. Tale conclusione è, infatti, inficiata da un vizio logico in quanto, in fase di autorizzazione, non è possibile individuare preventivamente tutti i singoli futuri fornitori dell'impianto che sono mutevoli nel tempo.

La verifica in concreto della qualificazione dei rifiuti appartiene alla fase di esercizio dell'impianto, con prevista comminazione delle sanzioni ex art. 29 *decies* d. lgs. 152/2006 in caso di violazione delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione rilasciata.

Il Consiglio di Stato conferma altresì l'effetto di variante urbanistica derivante *ex lege* dal rilascio dell'AIA, laddove richiesta del proponente. Un tanto si ricava dal combinato disposto dell'art. 6, comma 14, d. lgs. 152/2006 e dell'art. 208, comma 6, del medesimo decreto, a mente dei quali con riferimento alle attività di smaltimento o di recupero di rifiuti "... l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208" (art. 6, comma 14), il quale articolo 208 a sua volta stabilisce che l'autorizzazione "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori" (art. 208, comma 6). Peraltro, come già affermato dalla medesima sezione del Consiglio di Stato, in sede di conferenza di servizi per l'autorizzazione di un impianto di rifiuti, l'eventuale dissenso espresso dal Comune non ha carattere qualificato, in quanto trattasi di Amministrazione che non è specificamente preposta alla tutela degli interessi sensibili paesistico-ambientale o della salute (in termini Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 2733/2019). Il provvedimento di AIA determina una variante urbanistica puntuale che non necessita dell'assenso da parte dell'Amministrazione competente in via ordinaria per la pianificazione territoriale (Comune), né è ostacolata dall'espressione del suo dissenso. Viepiù, poiché l'effetto di variante urbanistica dell'AIA è stabilito *ex lege*, sono irrilevanti anche eventuali accordi di programma in ordine all'insediamento di attività produttive.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202205032&nomeFile=202300849_11.html&subDir=Provvedimenti